

COMMITTENTE			
		<p>333/2011 715/2013 n.ro 17320 n.ro 20044 Certificato ISO 14001:2015 n.ro 71590</p>	

Provincia di Parma

Comune di Fidenza

Domanda di rinnovo e modifica di autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di un impianto di smaltimento o recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06

Verifica di Assoggettabilità a VIA



AMBITER s.r.l.
società di ingegneria ambientale

Via Nicolodi, 5/A 43126 Parma tel. 0521-942630
fax 0521-942436 www.ambiter.it info@ambiter.it

DIRETTORE TECNICO:
dott. Giorgio Neri, Ing. Michele Neri

COLLABORATORI:
dott. Davide Gerevini,
dott.ssa Benedetta Rebecchi,
dott. Daniele Deriu

ELABORATO	DESCRIZIONE	TIPO
2	Studio Preliminare Ambientale - Inquadramento programmatico	
		SCALA
		REVISIONE
		01/2026

COMMITTENTE	ROTTAMI VAL PARMA S.r.l.
-------------	---------------------------------

UBICAZIONE	Provincia di Parma
	Comune di Fidenza

OGGETTO	Domanda di rinnovo e modifica di autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di un impianto di smaltimento o recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06
---------	---

FASE	Verifica di Assoggettabilità a VIA
------	---

AMBITER s.r.l.	Via Nicolodi, 5/A 43126 – Parma tel. 0521-942630 fax 0521-942436 www.ambiter.it info@ambiter.it
-----------------------	---

DIREZIONE TECNICA	REDAZIONE	dott. amb. Davide Gerevini dott. amb. Daniele Deriu dott. amb. Benedetta Rebecchi
dott. Giorgio Neri		

CODIFICA	2 0 3 1 - S C R 2 - 0 1 / 2 6
-----------------	-------------------------------

ELABORATO	DESCRIZIONE
2	Studio Preliminare Ambientale - Inquadramento programmatico

04						
03						
02						
01	05/2026	D. Deriu	B. Rebecchi	D. Gerevini	G. Neri	Emissione
REV.	DATA	REDAZIONE		CONTROLL.	APPROV.	DESCRIZIONE

FILE	R. A.	COMMESSA
2031_SPA_QRP_rev_01-00.docx	RB	2031

INDICE

1. INTRODUZIONE	2
2. PIANI GENERALI.....	3
2.1 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)	3
2.2 STRUMENTAZIONE URBANISTICA COMUNALE (PSC – RUE).....	17
2.2.1 Piano Strutturale Comunale (PSC)	17
2.2.2 Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)	22
3. PIANI DI SETTORE.....	26
3.1 PIANO GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI (PGRA).....	26
3.2 PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI E PER LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE (PRRB)	28
3.3 PIANO PROVINCIALE GESTIONE RIFIUTI (PPGR)	33
3.4 PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2030)	34
3.5 ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE (ZAC)	39
4. VINCOLI DI TUTELA NATURALISTICA.....	42
4.1 PARCO REGIONALE DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO	42
4.2 RETE NATURA 2000	43
5. VINCOLI DI TUTELA SUI BENI STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICI.....	45

1. INTRODUZIONE

Nel presente documento è valutata la conformità delle previsioni di progetto con le indicazioni in materia territoriale, urbanistica, ambientale e paesaggistica contenute negli strumenti di pianificazione vigenti; oltre che con la vigente normativa del settore dei rifiuti e degli impianti di gestione rifiuti.

In particolare, sono stati considerati i seguenti piani territoriali e urbanistici e piani di settore:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);
- Strumentazione Urbanistica Comunale (PSC – POC – RUE);
- Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA);
- Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate (PRRB);
- Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);
- Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC).

È inoltre riportata l'analisi di altri vincoli di tutela naturalistica e paesaggistica eventualmente insistenti sull'area di intervento e l'analisi specifica della conformità delle attività svolte dalla ditta Val Parma Rottami S.r.l. e dell'area in cui ricade alla normativa di settore vigente, con riferimento alla normativa in materia di gestione rifiuti.

L'analisi degli strumenti di programmazione e le valutazioni relative sono condotte in riferimento all'intera area dell'insediamento Val Parma Rottami S.r.l. e ad un suo adeguato intorno in cui sono attendibili gli effetti generati dalle previsioni in oggetto; ove si ravvisino situazioni differenti tra l'area in cui è attualmente svolta l'attività di gestione rifiuti e l'area di ampliamento dell'attività stessa, si provvederà a condurre una trattazione specifica per ciascuna area.

2. PIANI GENERALI

2.1 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Parma è stato approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.71 del 25/07/2003. Successivamente è stato oggetto di diverse varianti, tra le quali, di particolare rilevanza ai fini del presente documento, quella approvata con Delibera C.P. n.134 del 21/12/2007 (che ha apportato alcune modifiche, aggiornamenti ed integrazioni alla cartografia di Piano e alle Norme Tecniche di Attuazione) e quella approvata con Delibera C.P. n.118 del 22/12/2008 di adeguamento al Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna.


In materia di pianificazione paesaggistica del territorio provinciale, il PTCP (ai sensi dell'art.9 della L.R. 20/2000 e s.m.i.) costituisce il Piano di riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per l'attività amministrativa attuativa.

L'area dell'insediamento della ditta Val Parma Rottami S.r.l. interessa, nello specifico, zone normate da alcuni articoli del PTCP vigente esaminati nei paragrafi successivi.


Art. 23 – Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

L'area dell'insediamento della ditta Val Parma Rottami S.r.l. non risulta essere distante dal Torrente Stirone individuato dalla tavola C1 (in scala 1:25.000), ma comunque si colloca esternamente all'elemento tutelato e alle relative aree di pertinenza (Figura 2.1.1).


L'area dell'insediamento risulta, invece, ricompresa all'interno delle *Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei* (art.23), caratterizzate da elevata permeabilità dei terreni con ricchezza di falde idriche. In tali aree valgono le disposizioni contenute nell'allegato 4 alle NTA del PTCP, a loro volta riferite alla cartografia tematica facente parte dello stesso allegato (Tavola degli "Indirizzi per la tutela delle acque", scala 1:100.000, comma 1). Si rimanda interamente al capoverso di riferimento dell'ALLEGATO 4 - Approfondimento in materia di Tutela delle Acque.





Zone di tutela di laghi, corsi d'acqua e corpi idrici sotterranei


 Zone di tutela ambientale ed idraulica dei corsi d'acqua (art.12)


Zone di deflusso di piena (art.13)


 Ambito A1 - Alveo


 Ambito A2

 Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.12bis)


 Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.13bis)

 Area di inondazione per piena catastrofica (fascia C)

 Corsi d'acqua meritevoli di tutela

 Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

Zone ed elementi di interesse paesaggistico ambientale

 Zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale


 Zone di tutela naturalistica

Figura 2.1.1 - Stralcio della Tavola C1 del PTCP della Provincia di Parma "Tutela ambientale, paesistica e storico-culturale"; in rosso l'area interessata dalla ditta Val Parma Rottami S.r.l.

Art. 22 bis - Aree a pericolosità geomorfologica moderata

L'insediamento della ditta Val Parma Rottami S.r.l. è situato in un'area a pericolosità geomorfologica moderata, nello specifico su un deposito alluvionale (individuati nella tavola C2 - Carta del dissesto in scala 1:10.000, Figura 2.1.2). Al comma 2, si stabilisce che *in tali aree sono ammessi, oltre agli interventi di cui al comma 2 del precedente articolo 22, interventi di completamento e di espansione, nonché nuove edificazioni ed opere pubbliche, purché riguardanti zone già interessate da insediamenti urbani stabili e da infrastrutture extraurbane e ne sia dettagliatamente e specificatamente motivata la necessità*. Facendo riferimento al comma 2 dell'articolo 22 è specificato che *È consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del PAI e quella del PTCP e/o relative varianti per gli ulteriori ambiti da esso individuati, limitatamente alla durata dell'autorizzazione o iscrizione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche, fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa (così come stabilito dall'art. 29 c. 3 lettera l) delle norme di attuazione del PAI e da successive comunicazioni interpretative dell'Autorità di Bacino del fiume Po) e per l'esercizio di attività di trattamento di rifiuti inerti non pericolosi, previo studio di compatibilità, secondo le direttive di cui al comma 11, validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, così come stabilito dall'art. 210 c. 3 lettera g) del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152.*

Il comma 3 dell'articolo 22bis sottolinea che *gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad una verifica di compatibilità idrogeologica in relazione alle condizioni di dissesto esistenti o potenziali; tale verifica tecnica è da svolgersi nell'ambito di formazione del PSC. La verifica di compatibilità di cui sopra dovrà comunque contenere e sviluppare, in rapporto alle problematiche presenti:*

- *la raccolta e analisi di dati storici, inerenti eventuali fenomeni di dissesto pregressi;*
- *la verifica geomorfologica della tendenza evolutiva dei corsi d'acqua presenti;*
- *la valutazione idrogeologica dell'andamento della circolazione idrica superficiale e sotterranea.*

Si evidenzia che l'attività in oggetto è operativa nella sede attuale di Forno dall'anno 2009; il procedimento in cui si colloca la presente valutazione riguarda il rinnovo dell'autorizzazione (in scadenza secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia) e l'ampliamento e potenziamento delle attività di gestione rifiuti svolte. Tale ampliamento dell'attività di gestione rifiuti, tuttavia, non richiede l'edificazione di ulteriori edifici o strutture oltre a quelli già in essere e utilizzerà un piazzale già esistente (attualmente impiegato per il rimessaggio/parcheggio mezzi commercializzati) e già dotato dei presidi necessari per lo svolgimento delle attività previste (con particolare riferimento alla presenza di pavimentazione impermeabile, sistema di raccolta delle acque meteoriche e recinzioni); unici interventi previsti sono la messa in opera di strutture mobili per la delimitazione delle baie/box per la messa in riserva/trattamento rifiuti e per lo stoccaggio EoW. Non si rendono, pertanto, necessari nuovi interventi edilizi.

L'area dell'insediamento della ditta Val Parma Rottami S.r.l. ricade nell'Unità di paesaggio n. 7 "Collina Termale" (Figura 2.1.3); rimandando al Quadro Conoscitivo Ambientale la descrizione dettagliata delle caratteristiche dell'Unità di paesaggio (cfr. paragrafo 8.1.2 dell'Inquadramento Ambientale), si specifica che per tale Unità l'Allegato 2 alle NTA del PTCP prevede i seguenti obiettivi:

- 1. Le previsioni urbanistiche di ampliamento e ristrutturazione degli abitati dovranno risultare consone alle locali configurazioni edilizie, avendo cioè cura di rispettare il sistema edificatorio-storico esistente ed il suo rapporto con l'ambiente naturale circostante.*
- 2. Divieto di nuova edificazione, di interventi di riporto e movimento terra sui versanti acclivi ($p > 30\%$).*
- 3. Predisposizione, in accordo con gli Enti preposti alla tutela del territorio, di interventi di regimazione della rete idrografica secondaria e di bonifica montana nelle aree degradate e/o in dissesto.*
- 4. Salvaguardia e valorizzazione degli habitat vegetazionali esistenti e potenziamento della loro naturalità tramite interventi mirati di rimboschimento e riqualificazione ambientale.*
- 5. Ottimale applicazione della Legge Regionale sulla salvaguardia del patrimonio boschivo e divieto di ridurre la superficie delle aree boscate e/o dei prati-pascoli montani.*
- 6. Divieto di costruzione di nuove strade, manutenzione dei sentieri e delle carrarecce esistenti e predisposizione di idonea segnaletica informativa.*
- 7. Salvaguardia, valorizzazione e potenziamento dei percorsi panoramici esistenti lungo le aree fluviali, perfluviali ed i rilievi.*
- 8. Potenziamento dello sfruttamento regolamentato del bosco ai fini escursionistici, di studio e di ricerca, da attuarsi anche tramite incentivazioni a favore dei residenti o di coloro che intraprendono attività di controllo e manutenzione della vegetazione e della viabilità sentieristica esistente.*
- 9. Per quanto riguarda gli interventi di recupero conservativo dell'edilizia rurale storica, l'elaborato di riferimento è costituito dall' All. 11 alle Norme Tecniche di Attuazione "Indirizzi metodologici per il recupero dell'edilizia rurale storica", che contiene le linee guida per una corretta progettazione improntata al mantenimento della riconoscibilità dei caratteri tipo - morfologici e architettonico- costruttivi.*

Si evidenzia che l'insediamento esistente, inclusa l'area di ampliamento dell'attività di gestione rifiuti, è delimitata verso sud dalla viabilità locale esistente (Via della Fonderia), mentre verso nord, verso est e verso ovest da formazioni vegetazionali perimetrali messe a dimora dalla ditta, costituite da tuja, finalizzate al mascheramento dell'attività. A tal proposito, inoltre, si evidenzia che l'area di ampliamento dell'attività di gestione rifiuti è localizzata internamente all'insediamento Val Parma Rottami S.r.l., in un'area già urbanizzata e pavimentata attualmente impiegata come rimessaggio/parcheggio mezzi commercializzati, senza la necessità di prevedere nuove edificazioni, ma solo con interventi di riorganizzazione interna e con la messa in opera di strutture mobili per la delimitazione delle baie/box per la messa in riserva/trattamento rifiuti e per lo stoccaggio EoW.




Figura 2.1.3 - PTCP: stralcio della tavola C.8 "Ambiti di gestione unitaria del paesaggio" in corrispondenza dell'area interessata dall'insediamento della ditta Val Parma Rottami S.r.l. (indicata in rosso).

Art. 29bis - La rete ecologica della pianura parmense

Il presente articolo fornisce le indicazioni relative al mantenimento di un buono stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse conservazionistico presenti nella pianura parmense, individuati nella Tav. C5 B1 del PTCP "La rete ecologica della pianura parmense". La tavola individua gli elementi della rete ecologica nonché i principali interventi progettuali previsti.

L'insediamento della ditta Val Parma Rottami S.r.l., inclusa l'area di ampliamento di gestione rifiuti, non interessa elementi della rete ecologica esistenti o di progetto.

Art. 34 - Infrastrutture per la mobilità

Il presente articolo fornisce le indicazioni relative al sistema della mobilità, rappresentate cartograficamente nelle Tavole C.10 "Infrastrutture per la mobilità" (Figura 2.1.4) e C.11 "Gerarchia funzionale della rete stradale" (Figura 2.1.5) (scala 1:50.000) nelle quali sono riportati i nodi e gli elementi di percorrenza costituenti la rete infrastrutturale della mobilità provinciale, sia esistente che di progetto, classificati secondo le loro caratteristiche e le loro funzioni. In particolare la tavola C.11 approfondisce con maggior dettaglio la gerarchia funzionale della rete stradale, individuando i tronchi stradali esistenti, da potenziare e di progetto, i nodi stradali e le opere d'arte rilevanti da adeguare e di progetto.

Per quanto riguarda la rete stradale, nell'intorno dell'area di intervento sono presenti i seguenti elementi:

- Viabilità di interesse regionale (SS9, Via Emilia);
- Percorsi ciclabili di valenza territoriale.

Si evidenzia, inoltre, che il casello autostradale più vicino è quello di Fidenza che dista circa 7 km a nord-est dall'area. L'insediamento della ditta Val Parma Rottami S.r.l., inclusa l'area di ampliamento di gestione rifiuti, comunque non interessa infrastrutture esistenti o previste.





Figura 2.1.4 - PTCP: stralcio della Tavola C.10 "Infrastrutture per la mobilità", in corrispondenza dell'area interessata dall'insediamento della ditta Val Parma Rottami S.r.l. (indicata in rosso).



Legenda

AUTOSTRADE

- Autostrada esistente
- Autostrada di progetto (corridoio TI-BRE)

Viabilità primaria di interesse provinciale

- Tronchi stradali esistenti
- Tronchi stradali esistenti da potenziare
- Tronchi stradali di progetto

NODI STRADALI E OPERE D'ARTE RILEVANTI

- Caselli autostradali esistenti
- Caselli autostradali da adeguare
- Caselli autostradali di progetto
- Svincoli da adeguare e/o di progetto
- Ponti/Viadotti da adeguare e/o di progetto
- Corridoio infrastrutturale di 500m per lato

Figura 2.1.5 - PTCP: stralcio della Tavola C.11 "Gerarchia funzionale della rete stradale", in corrispondenza dell'area interessata dalla ditta Val Parma Rottami S.r.l. (indicata in rosso).

Art. 38 - Individuazione degli ambiti del territorio rurale e obiettivi della pianificazione

L'area dell'insediamento della ditta Val Parma Rottami S.r.l è interamente compresa nelle *zone agricole normali* (Figura 2.1.6), così come individuate nella Tavola C.6 "Ambiti rurali" (scala 1:50.000).

Le disposizioni dell'articolo 38, tuttavia, si applicano ad esclusione *delle aree urbanizzate ed urbanizzabili previste dagli strumenti di pianificazione comunale* (comma 1). A tal proposito, si segnala che l'area dell'insediamento della ditta Val Parma Rottami S.r.l, inclusa l'area di ampliamento dell'attività di gestione rifiuti, è individuata dagli strumenti di pianificazione comunale come *ambiti per attività produttive esistenti di rilievo comunale* e inclusa nel *territorio urbanizzato*; non risulta, pertanto, applicabile quanto prescritto dall'articolo 38 e dal successivo articolo 43 sulle zone agricole normali.




Figura 2.1.6 - PTCP: stralcio della Tavola C.6 "Ambiti rurali" in corrispondenza dell'insediamento della ditta Val Parma Rottami S.r.l. (indicata in rosso).

ALLEGATO 4 - Approfondimento in materia di Tutela delle Acque

La Tavola 6 dell'Allegato 4 al PTCP "Carta degli indirizzi ed individuazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, degli scarichi produttivi che recapitano in cis, delle località che presentano scaricatori di piena e reti fognarie non trattate dalla pubblica depurazione" individua le classi di vulnerabilità degli acquiferi; l'area interessata dall'insediamento della ditta Val Parma Rottami S.r.l. è individuata come a "*vulnerabilità a sensibilità attenuata*" (Figura 2.1.7).

In funzione del grado di vulnerabilità del territorio preso ad esame, l'Allegato 4 alle norme tecniche del PTCP disciplina gli usi del suolo all'interno delle zonizzazioni individuate. Con riferimento alla tematica della gestione dei rifiuti, nelle aree vulnerabili a sensibilità attenuata le Norme dell'Allegato 4 forniscono indicazioni unicamente per la

Ditta Val Parma Rottami S.r.l. – Comune di Fidenza

Domanda di rinnovo e modifica di autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di un impianto di smaltimento o recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06

Verifica di Assoggettabilità a VIA – Screening – Inquadramento Programmatico

gestione di rifiuti pericolosi; in particolare, l'art.20 dell'allegato 4 alle NTA del PTCP prevede specifiche indicazioni per i depositi e stoccaggi di rifiuti pericolosi. A tal proposito, si evidenzia che la Val Parma Rottami S.r.l. risulta in possesso di autorizzazione alla gestione rifiuti ex art.208 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e risulta dotata dei presidi necessari per la tutela del sistema delle acque sotterranee, con particolare riferimento all'impermeabilizzazione dell'intera area e alla raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento di prima e seconda pioggia provenienti dai piazzali aziendali, prima dello scarico in corpo idrico superficiale conformemente all'autorizzazione vigente. La ditta, inoltre, oltre a garantire il mantenimento in perfetta funzionalità del sistema sopradescritto, sempre in ottemperanza a quanto previsto dall'autorizzazione vigente effettua periodici controlli della qualità delle acque sotterranee in corrispondenza dei piezometri, comunicando preventivamente ad ARPAE la data del campionamento, e mantiene i dati rilevati a disposizione degli Enti di controllo.





Figura 2.1.7 – Allegato 4 al PTCP: stralcio della Tavola 6a “Carta degli indirizzi e degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane” in corrispondenza dell’insediamento della ditta Val Parma Rottami S.r.l. (indicata in rosso).

La Tavola 15 dell’Allegato 4 “Le aree di salvaguardia per la tutela delle acque potabili ed emergenze naturali” (Figura 2.1.8) individua l’area dell’insediamento Val Parma Rottami S.r.l. come “zona di protezione del settore B”.

L’art.23 e le Norme dell’Allegato 4 in corrispondenza delle Zone di protezione del settore B non forniscono particolari indicazioni per le attività di gestione rifiuti; inoltre, si evidenzia che l’area dell’insediamento della ditta Val Parma Rottami S.r.l., inclusa l’area di ampliamento dell’attività di gestione rifiuti, è interamente pavimentata e

impermeabilizzata e che la ditta è stata autorizzata allo scarico idrico di acque meteoriche di prima e di seconda pioggia di dilavamento dei piazzali previo trattamento in sedimentatore e disoleatore con filtro a coalescenza, recapitanti in fosso poderale del bacino del Torrente Stirone, denominato: "S1".



Figura 2.1.8 – Allegato 4 al PTCP: stralcio della Tavola 15 "Aree di salvaguardia per la tutela delle acque potabili ed emergenze naturali" urbane; l'area interessata dall'insediamento della ditta Val Parma Rottami S.r.l. è indicata in rosso.

ALLEGATO 6 - Zone non idonee per la localizzazione di impianti di trattamento smaltimento rifiuti

Fatto salvo quanto espresso dal Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR) (cfr. paragrafo § 3.2), l'Allegato 6 delle NTA del PTCP individua le zone della Provincia *non idonee alla localizzazione di impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi*.

Nell'Allegato sono presi in considerazione i vincoli che, sulla base degli indirizzi regionali (delibera di Giunta Regionale n.1620/2001) e delle scelte contenute nel PTCP, condizionano la localizzazione degli impianti; sulla base di questi sono state mappate, a livello indicativo, le aree nelle quali si esclude la possibilità di localizzare qualsiasi tipo di impianto di trattamento e/o smaltimento rifiuti e le aree in cui l'eventuale collocazione di tali impianti è sottoposta a particolari condizioni da accertare secondo le discipline definite dagli enti competenti.

AREE IN CUI LA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI È ESCLUSA

- *Aree di pertinenza dei corpi idrici ex art.41 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i. (attualmente art.115 D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.) (per una fascia di almeno 10 metri dalle relative sponde);*
- *Aree di salvaguardia delle risorse idriche ex art.21 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i. (attualmente art.94 D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.) (zone di tutela assoluta e di rispetto).*

L'area dell'insediamento della ditta Val Parma Rottami S.r.l., inclusa l'area di ampliamento dell'attività di gestione rifiuti, non interessa tali elementi.

AREE IN CUI LA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI È SOTTOPOSTA A PARTICOLARI CONDIZIONI DA ACCERTARE SECONDO LE DISCIPLINE DEFINITE DAGLI ENTI COMPETENTI

- *Beni culturali e Beni paesaggistici e ambientali di cui al D.Lgs. 490/99 (attualmente D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i.) Testo unico della legislazione in materia di beni culturali e ambientali (Titolo I e Titolo II);*
- *Centri storici di cui all'art. A-7 della L.R. 20/2000;*
- *Ambiti urbani consolidati di cui all'art. A-10 della L.R. 20/2000;*
- *Ambiti da riqualificare art. A-11 della L.R. 20/2000;*
- *Ambiti per i nuovi insediamenti art. A-12 della L.R. 20/2000;*
- *Fasce di rispetto da strade, autostrade, ferrovie, elettrodotti, gasdotti, oleodotti, cimiteri, beni militari, aeroporti;*
- *Ambiti interessati da misure limitative di uso del suolo introdotte da Norme in materia di protezione civile (es. misure urgenti per riparare danni dovuti ad eventi meteorologici eccezionali);*
- *Aree di salvaguardia delle risorse idriche ex art.21 D.Lgs. 152/99 e s.m.i. (attualmente art.94 D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.) (zone di protezione).*

L'area dell'insediamento della ditta Val Parma Rottami S.r.l. interessa le *Aree di salvaguardia delle risorse idriche ex art.21 D.Lgs. 152/99 e s.m.i. (attualmente art.94 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.) (zone di protezione)*; si rimanda a quanto riportato in riferimento all'art. 23 "Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei", in particolare alle tav. 6 e 15 dell'Allegato 4 delle NTA del PTCP.

Ditta Val Parma Rottami S.r.l. – Comune di Fidenza

Domanda di rinnovo e modifica di autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di un impianto di smaltimento o recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06

Verifica di Assoggettabilità a VIA – Screening – Inquadramento Programmatico

A tal proposito, si ribadisce che l'area in cui è attualmente svolta attività di gestione rifiuti e l'area di ampliamento di tale attività sono interamente pavimentate e impermeabilizzate e che la ditta Val Parma Rottami S.r.l. è stata autorizzata allo scarico idrico di acque meteoriche di prima e di seconda pioggia di dilavamento dei piazzali previo trattamento in sedimentatore e disoleatore con filtro a coalescenza, recapitanti in fosso poderale del bacino del Torrente Stirone, denominato: "S1".

STRUMENTAZIONE URBANISTICA COMUNALE (PSC – RUE)

Il Comune di Fidenza è dotato di PSC e RUE approvati con delibera di C.C. n.91 del 22/12/2017. Attualmente è in fase di redazione il nuovo PUG, che tuttavia al momento della redazione del presente documento non risulta ancora assunto.

2.1.1 Piano Strutturale Comunale (PSC)

La Tavola di Progetto del PSC vigente (Figura 0.1) individua l'area interessata dalla ditta Val Parma Rottami S.r.l. (sia la porzione in cui è già attualmente svolta attività di gestione rifiuti, sia la porzione di ampliamento dell'attività di gestione rifiuti) all'interno del "territorio urbanizzato" e come "ambiti per attività produttive esistenti di rilievo comunale" normati dall'articolo 73 delle NTA del PSC che viene riportato a seguire.

La ditta Val Parma Rottami S.r.l. risulta già insediata nell'ambito individuato dal PSC e già attualmente svolge attività di gestione rifiuti; l'ampliamento proposto di tali attività interessa le medesime destinazioni urbanistiche e, anzi, un'area già interna all'insediamento in oggetto e attualmente impiegata per il rimessaggio/parcheggio mezzi commercializzati. Essa, inoltre, risulta già dotata dei presidi ambientali necessari per garantire lo svolgimento delle attività previste (con particolare riferimento alla presenza di pavimentazione impermeabile, sistema di raccolta delle acque meteoriche e recinzioni); unici interventi previsti sono la messa in opera di strutture mobili per la delimitazione delle baie/box per la messa in riserva/trattamento rifiuti e per lo stoccaggio EoW. Nel complesso, pertanto, rimandando alla trattazione del RUE per ulteriori approfondimenti, l'insediamento esistente e il proposto ampliamento dell'attività di gestione rifiuti non risultano in contrasto con quanto previsto dal PSC vigente.




Figura 0.1 – Stralcio delle Tavole 2.3 e 2.4 del PSC di Fidenza “Progetto”; l’area interessata dall’insediamento della ditta Val Parma Rottami S.r.l. è indicata in rosso, mentre in blu è indicata l’area di ampliamento dell’attività di gestione rifiuti.

Art. 73 - Ambiti per attività produttive esistenti di rilievo comunale - Obiettivi e politiche del PSC

1. Per quanto attiene agli ambiti per attività produttive esistenti di rilievo comunale le tavole di progetto del PSC individuano e perimetrano la loro estensione, sia trattandosi di ambiti localizzati nel sistema insediativo urbano, sia trattandosi di insediamenti isolati nel sistema insediativo extraurbano.
2. All'interno degli ambiti per attività produttive esistenti è individuato il relativo sistema delle dotazioni territoriali.
3. Il PSC per detti ambiti conferma la destinazione d'uso esistente demandando al RUE la determinazione dei limiti e delle condizioni di trasformazione edilizia ivi compreso il cambio di destinazione d'uso.

Si evidenzia che l'area dell'insediamento della ditta Val Parma Rottami S.r.l. (con riferimento sia all'area attualmente impiegata per l'attività di gestione rifiuti, sia all'area di ampliamento di tale attività) non interessa elementi

Ditta Val Parma Rottami S.r.l. – Comune di Fidenza


Domanda di rinnovo e modifica di autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di un impianto di smaltimento o recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06

Verifica di Assoggettabilità a VIA – Screening – Inquadramento Programmatico

rappresentati nella Tavola di Piano “Rete ecologica e rischio idraulico”; non si ravvisano, pertanto, elementi di contrasto con quanto previsto dal PSC per tali tematiche.

A seguire (Figura 0.2, Figura 0.3 e Figura 0.4) si riportano gli stralci della Carta Unica del territorio ai sensi dell'art.19 della L.R. 20/2000 che contiene l'insieme delle prescrizioni contenute nelle tavole degli elaborati di progetto (Progetto di Piano) e nell'Allegato delle Schede di Comparto con riferimento all'areale interessato dalla ditta Val Parma Rottami S.r.l.

Si evidenzia che l'area dell'insediamento della ditta Val Parma Rottami S.r.l. (con riferimento sia all'area attualmente impiegata per l'attività di gestione rifiuti, sia all'area di ampliamento di tale attività) non interessa ulteriori elementi di vincolo oltre a quelli già discussi nel paragrafo relativo al PTCP (ovvero “*aree di ricarica della falda di tipo B*” e “*aree a sensibilità attenuata*”); specificando che per tali elementi il PSC non introduce prescrizioni ulteriori rispetto a quanto previsto dallo strumento provinciale e domanda allo stesso, per la discussione relativa si rimanda interamente alla precedente trattazione del PTCP.



prevenzione dai rischi





Figura 0.2 - Stralcio della Carta Unica del territorio e Tavola dei vincoli QC A; l'area interessata dall'insediamento della ditta Val Parma Rottami S.r.l. è indicata in rosso, mentre in blu è indicata l'area di ampliamento dell'attività di gestione rifiuti.



Zone di tutela dei corpi idrici



 aree a sensibilità attenuata


Figura 0.3 - Stralcio della Carta Unica del territorio e Tavola dei vincoli QC B; l'area interessata dall'insediamento della ditta Val Parma Rottami S.r.l. è indicata in rosso, mentre in blu è indicata l'area di ampliamento dell'attività di gestione rifiuti.



vincoli infrastrutture, suolo e servizi



viabilità




fasce di rispetto delle infrastrutture viarie - art.102

Figura 0.4 - Stralcio della Carta Unica del territorio e Tavola dei vincoli QC C; l'area interessata dall'insediamento della ditta Val Parma Rottami S.r.l. è indicata in rosso, mentre in blu è indicata l'area di ampliamento dell'attività di gestione rifiuti.

2.1.2 Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)

La Tavola di Progetto del RUE vigente (Figura 0.5) individua l'area interessata dalla ditta Val Parma Rottami S.r.l. (sia la porzione in cui è già attualmente svolta attività di gestione rifiuti, sia la porzione di ampliamento dell'attività di gestione rifiuti) all'interno del "territorio urbanizzato" e come "sub-ambiti delle attività artigianali-industriali esistenti (ARTIND)" normati dall'articolo Art.IV.16. delle NTA del RUE che viene riportato a seguire integralmente.



sistema insediativo urbano ed extraurbano

sub-ambiti delle attività artigianali-industriali esistenti (ARTIND) - IV.16 RUE

Figura 0.5 - Stralcio della Tavola del RUE di Fidenza "2.7 VIA EMILIA OVEST"; l'area interessata dall'insediamento della ditta Val Parma Rottami S.r.l. è indicata in rosso, mentre in blu è indicata l'area di ampliamento dell'attività di gestione rifiuti.

Art.IV.16. Sub-ambiti delle attività artigianali industriali esistenti (ARTIND)

1. I sub-ambiti delle attività artigianali industriali esistenti comprendono parti del territorio urbanizzato con presenza di attività produttive industriali ed artigianali.

2. Usi ammessi	<p>UP1 Attività manifatturiere industriali (diverse da quelle comprese negli usi UP3, UP4, UP6)</p> <p>UP2 Attività manifatturiere artigianali non laboratoriali (diverse da quelle comprese negli usi UP3, UP4, UP6)</p> <p>UP3 Attività manifatturiere industriali o artigianali del settore agroalimentare e conserviero</p>
----------------	---

	<p>UP6 Attività di trasporto, magazzinaggio, logistica</p> <p>UD1 Attività terziarie specializzate, studi professionali e piccoli uffici in genere, attività terziarie di servizio</p> <p>UC1 Attività commerciali al dettaglio - Esercizi di vicinato</p> <p>UC2 Attività commerciali al dettaglio - Medie e Grandi strutture di vendita (nei limiti della zonizzazione in materia del territorio comunale) *</p> <p>UC3 Attività commerciali all'ingrosso, mostre, magazzini, depositi</p> <p>UC5 Pubblici esercizi</p> <p>UP7 Attività produttive integrabili nell'ambito urbano consolidato - Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle imprese, nonché a velocipedi e motocicli e artigianato produttivo manifatturiero di tipo laboratoriale</p> <p>UP8 Attività produttive integrabili nell'ambito urbano consolidato - Artigianato dei servizi agli autoveicoli</p> <p>UD2 Attività di servizio – Attività ricreative e per lo sport al coperto e di spettacolo fino a 200 mq e 100 persone di capienza (DPR 151/2011)</p> <p>UD3 Attività di servizio - Attività ricreative e per lo sport al coperto e di spettacolo superiori a a 200 mq e 100 persone di capienza</p> <p>(*) per il solo settore extralimitare e nei limiti della medio piccola struttura di vendita</p>
Usi regolati	<p>UA1 Residenza (nei limiti di cui al comma 5)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Su=140 mq se Su produttiva fino a 400 mq con un massimo di 2 unità; - Su=300 mq se Su produttiva da 400 mq a 1.000 mq max n° 3 unità; - Su=360 mq se Su produttiva maggiore a 1.000 mq max n° 4 unità;
3. Parametri edilizi e urbanistici	<p>IF = 0,60 mq/mq</p> <p>Dcs = min 10 m</p> <p>IvI = 0,50 m/m</p> <p>Ip = 10%</p>
4. Interventi edilizi ammessi	Tutti

5. Le residenze esistenti alla data di adozione del presente RUE e non più funzionalmente connesse alle attività artigianali e industriali in essere nel lotto sono da considerarsi ad ogni effetto come ordinarie abitazioni UA1; le possibilità di ampliamento e di nuova costruzione nei limiti di cui ai commi precedenti del presente articolo, dedotte comunque le superfici esistenti, sono esclusivamente riferibili ad esigenze connesse alla gestione e conduzione delle attività artigianali e industriali insediate o insediabili.

6. Nell'ambito del quartiere artigianale La Bionda, nei lotti prospettanti via Della Valle, via Della Chiesa, via Papini e via Gaibazzi è ammesso l'ampliamento dei fabbricati esistenti fino al limite "attestazione fabbricati" individuato in planimetria.

Inoltre, si evidenzia che l'art.1.6 "Rapporti con altri piani comunali" delle NTA del RUE, al comma 2, specifica che "sono fatti salvi, in generale, i PUA e gli altri strumenti urbanistici aventi valore di PUA approvati dopo il 09.03.1995, fatto salvo quanto previsto dal PSC nelle apposite schede e dal presente RUE".

Ditta Val Parma Rottami S.r.l. – Comune di Fidenza

Domanda di rinnovo e modifica di autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di un impianto di smaltimento o recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06

Verifica di Assoggettabilità a VIA – Screening – Inquadramento Programmatico

A tal proposito, si evidenzia che sia l'area attualmente impiegata dalla ditta Val Parma Rotami S.r.l. per l'attività di gestione rifiuti (lotto "5R" del Piano Particolareggiato), sia l'area di ampliamento di tale attività (lotto "4R" del Piano Particolareggiato) erano incluse nel Piano Particolareggiato (ovvero nel Piano attuativo) che dava attuazione alla specifica previsione del PRG previgente e che individuava l'area come "ROT" con destinazione "*attività di rottamazione e impianti industriali e artigianali di prima classe*".

La ditta Val Parma Rottami S.r.l., come riportato anche in precedenza, risulta già insediata nell'ambito individuato dal RUE (incluso nel citato ambito "ROT" del PRG previgente attuato con specifico Piano Particolareggiato) e già attualmente svolge attività di gestione rifiuti; l'ampliamento proposto di tale attività interessa le medesime destinazioni urbanistiche e, anzi, un'area già interna all'insediamento in oggetto e attualmente impiegata per il rimessaggio/parcheggio mezzi commercializzati. Essa, inoltre, risulta già dotata dei presidi ambientali necessari per garantire lo svolgimento delle attività previste (con particolare riferimento alla presenza di pavimentazione impermeabile, sistema di raccolta delle acque meteoriche e recinzioni); unici interventi previsti sono la messa in opera di strutture mobili per la delimitazione delle baie/box per la messa in riserva/trattamento rifiuti e per lo stoccaggio EoW. Considerando che il potenziamento dell'attività non richiede né il cambio d'uso, né l'edificazione di ulteriori edifici oltre a quelli già in essere, per quanto sopra espresso l'insediamento esistente e il proposto ampliamento dell'attività di gestione rifiuti risultano pertanto conformi con quanto previsto dal RUE vigente.

3. PIANI DI SETTORE

3.1 PIANO GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI (PGRA)

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) è uno strumento di pianificazione previsto dalla Direttiva Europea n.2007/60/CE (c.d. *Direttiva Alluvioni*) del 23/10/2007 che intende istituire *un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni, volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche* (Articolo 1).

Dopo un lungo *iter*, i PGRA (Distretto del Po, Distretto Appennino Settentrionale, Distretto Appennino Centrale) sono stati adottati entro i termini previsti dalla Direttiva Alluvioni (22/12/2015) dai Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino Nazionali. Nello specifico il PGRA del Distretto Idrografico Padano è stato approvato in data 03/03/2016 con Deliberazione n.2/2016 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po, in conformità agli artt. 7 e 8 della Direttiva 2007/60/CE, dell'art.7 del D.Lgs. n.49/2010 nonché dell'art.4 del D.Lgs. n.219/2010.

Per legge, il PGRA ha una durata di sei anni a conclusione dei quali si avvia ciclicamente un nuovo processo di revisione. Nel dicembre 2021, sono stati adottati in sede di Conferenze Istituzionali Permanenti delle Autorità di bacino i PGRA relativi al secondo ciclo di attuazione; nello specifico, in data 20/12/2021, le Conferenze Istituzionali permanenti delle Autorità di bacino distrettuali del Fiume Po e dell'Appennino Centrale hanno adottato all'unanimità ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. n.152/2006 il primo aggiornamento dei rispettivi PGRA. I PGRA sono stati quindi pubblicati il 22/12/2021, nel rispetto delle scadenze fissate dalla Direttiva 2007/60/CE, sui rispettivi siti web e pubblicati sulla GU Serie Generale n.23 del 29/01/2022 e definitivamente approvati con i DPCM del 01/12/2022, pubblicati sulla GU Serie Generale n.32 del 08/02/2023.

L'area di studio è ricompresa nel Distretto Padano in cui ricadono le Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Ferrara. Il Piano si compone di una parte cartografica costituita dalle mappe di pericolosità e di rischio di alluvioni a scala di bacino, di una relazione generale comprensiva di allegati di approfondimento, nonché del "Programma di Misure" relativo alle fasi del ciclo di gestione del rischio di prevenzione e protezione e di una sezione relativa alle misure di preparazione e ritorno alla normalità ed analisi a cura dell'Agenzia Regionale della Protezione Civile con il coordinamento del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.

Sulle *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni* si è basata la diagnosi di criticità condotta nel PGRA che definisce, *in linea generale per l'intero bacino del F. Po, la strategia per la riduzione del rischio alluvioni, la tutela della vita umana e del patrimonio economico, culturale ed ambientale esposto a tale rischio incardinandola su 5 obiettivi operativi, fra i quali sono compresi il miglioramento delle conoscenze riguardanti la pericolosità ed il rischio di alluvioni e la riduzione dell'esposizione al rischio che si dovrà raggiungere anche con azioni volte ad assicurare maggior spazio ai fiumi. [...] Il PGRA individua poi per le Aree a Rischio Significativo (ARS) raggruppate nei tre distinti livelli di gestione (distrettuale, regionale e locale) le azioni prioritarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.*

Lo strumento per la valutazione e la gestione del rischio è rappresentato dalle sopra citate mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni.

Le Mappe della pericolosità riportano l'estensione potenziale delle inondazioni causate dai corsi d'acqua (naturali e artificiali), con riferimento a tre scenari (alluvioni rare, poco frequenti e frequenti) distinti con tonalità di blu, la cui intensità diminuisce in rapporto alla diminuzione della frequenza di allagamento.

L'area dell'insediamento della ditta Val Parma Rottami S.r.l. (con riferimento sia area attualmente impiegata per l'attività di gestione rifiuti, sia all'area di ampliamento di tale attività) risulta totalmente esterna alle aree di pericolosità dei vari reticoli oggetto del PGRA (Figura 3.1.1), di conseguenza non si rilevano elementi di contrasto con le norme e gli obiettivi di Piano o condizionamenti specifici.

Si sottolinea che tale indicazione rimane valida anche considerando le più recenti Mappe di Pericolosità predisposte per il terzo ciclo sessennale di pianificazione del PGRA (2027-2033), per le quali al momento della redazione del presente documento vale il regime di salvaguardia.



Figura 3.1.1 - Stralcio della Mappa della Pericolosità del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni vigente; in rosso l'area interessata dalla ditta Val Parma Rottami S.r.l. (fuori scala).

3.2 PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI E PER LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE (PRRB)

Il Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate (PRRB), approvato dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n.87 del 12 luglio 2022, *dà attuazione agli obiettivi e alle disposizioni contenute nella parte quarta del D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati"* (art.1 finalità).

Gli obiettivi perseguiti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, in riferimento ai rifiuti speciali, categoria che comprende anche i rifiuti in oggetto, sono (art.8, comma 2):

- a) *riduzione del 5% della produzione dei rifiuti speciali non pericolosi e del 10% dei rifiuti speciali pericolosi per unità di PIL come definito nel Programma nazionale di prevenzione;*
- b) *riduzione della pericolosità dei rifiuti speciali;*
- c) *riduzione del 10% rispetto ai valori del 2018 della produzione di RS da inviare a smaltimento in discarica;*
- d) *sviluppo delle filiere del recupero (green economy);*
- e) *sviluppo di filiere di riuso e di utilizzo di sottoprodotti;*
- f) *autosufficienza per lo smaltimento nell'ambito regionale dei rifiuti speciali non pericolosi in attuazione dell'articolo 16 della Direttiva 2008/98/CEE.*

A tal proposito, si specifica che le attività svolte all'interno dell'insediamento della ditta Val Parma Rottami S.r.l. concorrono al raggiungimento degli obiettivi "d" ed "e".

Inoltre, all'art.20 *il Piano assume il principio di prossimità nello smaltimento e nel recupero dei rifiuti speciali nell'impianto idoneo più vicino al luogo di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico, della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti, dell'economicità della gestione nonché dell'equa ripartizione dei carichi ambientali.*

Il PRRB stabilisce quindi i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (art.21, comma 1).

A tal fine, nel PRRB sono indicati i fattori escludenti la localizzazione di impianti di gestione e trattamento rifiuti derivati dal PTPR (approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.1338 del 28/01/93), dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale e dagli strumenti di pianificazione regionali (PRRB, capitoli 12.3 e 12.5 della Relazione generale) (Tabella 3.2.1).

Inoltre, al capitolo 12.4 della stessa Relazione generale, il PRRB definisce i criteri per l'individuazione delle aree adatte al recupero e allo smaltimento dei rifiuti. In particolare, specifica che *in via generale gli impianti di trattamento dei rifiuti inclusi gli impianti di recupero dei rifiuti sono, invece, preferibilmente da localizzare nelle aree già urbanizzate a prevalente destinazione produttiva ovvero, nei casi in cui producano impatti ambientali e territoriali rilevanti, all'interno delle Aree Ecologicamente Attrezzate di cui al D.Lgs. n.112 del 31 marzo 1998, nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa e dalla pianificazione urbanistica comunale.*

Il PRRB approvato costituisce lo strumento di governo della gestione di rifiuti del sistema Regione-Autonomie locali ai sensi dell'articolo 199 del D.Lgs. n.152/2006 (art. 7, comma 1) e, a tal proposito, specifica che *le previsioni contenute nei piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP), nei piani provinciali di gestione dei rifiuti (PPGR)*

nonché nei piani d'ambito vigenti al momento della adozione del Piano che siano in contrasto con le previsioni del Piano adottato non sono attuabili (art.32 comma 2).

Di seguito si riporta l'analisi di tali fattori in relazione al caso della ditta Val Parma Rottami S.r.l. (Tabella 3.2.1), che evidenzia come non siano interessati elementi escludenti allo svolgimento dell'attività di gestione rifiuti in atto e prevista. Al contrario, l'area attualmente destinata alla gestione rifiuti e l'area di ampliamento di tale attività sono incluse, nel PSC e nel RUE vigenti, nelle aree urbanizzate a destinazione produttiva ("ambiti per attività produttive esistenti di rilievo comunale" del PSC vigente e "sub-ambiti delle attività artigianali-industriali esistenti (ARTIND)" del RUE vigente), risultando quindi pienamente conformi con le indicazioni sopra riportate del PRRB. L'area di ampliamento dell'attività di gestione rifiuti, inoltre, interesserà un'area già dotata dei necessari presidi ambientali per lo svolgimento delle attività previste (con particolare riferimento alla presenza di pavimentazione impermeabile, sistema di raccolta delle acque meteoriche e recinzioni) e attualmente utilizzata dalla ditta stessa per parcheggio/rimessaggio mezzi commercializzati.

Tabella 3.2.1 - Analisi dei fattori escludenti stabiliti dal PRRB.

Fonte	Elemento	Interferenza con l'insediamento Val Parma Rottami S.r.l.	Commento
PTPR (articoli che contengono norme che escludono la possibilità di insediamento di impianti per la gestione dei rifiuti)	art. 10 - sistema forestale e boschivo	L'area di gestione rifiuti (esistente e prevista) non è interessata dalla presenza di elementi vegetazionali (cartografati nella tavola C3 del PTCP).	Nessuna interferenza.
	art. 13 - zone di riqualificazione della costa e dell'arenile	L'area di gestione rifiuti (esistente e prevista) non interessa tali zone.	Nessuna interferenza.
	art. 14 - zone di salvaguardia della morfologia costiera	L'area di gestione rifiuti (esistente e prevista) non interessa tali zone.	Nessuna interferenza.
	art. 15 - zone di tutela della costa e dell'arenile	L'area di gestione rifiuti (esistente e prevista) non interessa tali zone.	Nessuna interferenza.
	art. 17 - zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua	L'area di gestione rifiuti (esistente e prevista) non interessa tali zone (cfr. PSC).	Nessuna interferenza.
	art. 18 - invasi e alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua	L'area di gestione rifiuti (esistente e prevista) non interessa tali zone (cfr. PSC).	Nessuna interferenza.
	art. 21 (comma 2 lettere a - b1 - b2) - zone ad elementi di interesse storico – archeologico	L'area di gestione rifiuti (esistente e prevista) non interessa tali zone (cfr. PSC).	Nessuna interferenza.

Fonte	Elemento	Interferenza con l'insediamento Val Parma Rottami S.r.l.	Commento
	art. 25 - Zone di tutela naturalistica	L'area di gestione rifiuti (esistente e prevista) non interessa tali zone (cfr. PSC).	Nessuna interferenza.
	art. 26 – Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto	L'area di gestione rifiuti (esistente e prevista) non interessa tali zone.	Nessuna interferenza.
	Art.34 – Tutela dei corsi d'acqua non interessati dalle delimitazioni del presente Piano	L'area di gestione rifiuti (esistente e prevista) non interessa tali elementi.	Nessuna interferenza.
PTPR (articoli che prevedono norme che consentono la realizzazione di alcune tipologie di impianti per la gestione dei rifiuti. La loro previsione è subordinata alla redazione di uno strumento di pianificazione nazionale, regionale o provinciale oppure a uno specifico approfondimento di un particolare tematismo)	art. 9 - sistema dei crinali e sistema collinare	L'area di gestione rifiuti (esistente e prevista) non interessa tali elementi (cartografate nella tavola C.8 del PTCP).	Nessuna interferenza.
	art. 11 – sistema delle aree agricole	L'area di gestione rifiuti (esistente e prevista) non interessa tali sistemi (cfr. PSC).	Nessuna interferenza.
	Art. 12 Sistema costiero	L'area di gestione rifiuti (esistente e prevista) non interessa il sistema costiero.	Nessuna interferenza.
	art. 19 - zone di particolare interesse paesaggistico – ambientale	L'area di gestione rifiuti (esistente e prevista) non interessa tali zone (cfr. PSC).	Nessuna interferenza.
	art. 20 - particolari disposizioni di tutela di specifici elementi	L'area di gestione rifiuti (esistente e prevista) non interessa specifici elementi di tutela (cfr. PSC).	Nessuna interferenza.
	art. 21 - (comma 2 lett. c-d) - zone ad elementi di interesse storico – archeologico.	L'area di gestione rifiuti (esistente e prevista) non interessa tali zone (cfr. PSC).	Nessuna interferenza.
	art. 23 - zone di interesse storico - testimoniale	L'area di gestione rifiuti (esistente e prevista) non interessa tali zone (cfr. PSC).	Nessuna interferenza.
	Art. 27 - zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità	L'area di gestione rifiuti (esistente e prevista) non interessa zone ed elementi con potenziale instabilità.	Nessuna interferenza.

Fonte	Elemento	Interferenza con l'insediamento Val Parma Rottami S.r.l.	Commento
	art. 28 - zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (escluse le discariche di I cat. E di II cat. A1)	L'area di gestione rifiuti (esistente e prevista) ricade all'interno delle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (cfr. PTCP e PSC).	L'art. 28 del PTPR vieta unicamente la realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, con l'esclusione delle discariche di prima categoria e di seconda categoria tipo a) [...] (comma 1, lettera d). Le attività di messa in riserva e recupero rifiuti sono quindi ammesse; sono, inoltre, presenti e attivi adeguati presidi per la protezione del sistema delle acque sotterranee e superficiali.
Codice dei beni culturali e del paesaggio, Dlgs. 42/04	art. 136 - immobili e aree di notevole interesse pubblico	L'area di gestione rifiuti (esistente e prevista) non interessa elementi tutelati dall'art.136.	Nessuna interferenza.
	art. 142 - aree tutelate per legge (in tali zone non vi è l'esplicito divieto di realizzazione di impianti, ma l'eventuale previsione risulterebbe significativamente condizionata, essendo subordinata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte del Comune previo parere vincolante della Soprintendenza competente)	L'area di gestione rifiuti (esistente e prevista) non interessa elementi tutelati dall'art.142.	Nessuna interferenza.
(Aree SIC) direttiva 92/43 "Habitat" recepita dal D.P.R n. 357/97 e successivo n. 120/03	Aree SIC	L'area di gestione rifiuti (esistente e prevista) non interessa tali elementi.	Nessuna interferenza.
(Aree ZPS) direttiva comunitaria 79/409 "Uccelli" recepita dall'Italia dalla legge sulla caccia n.157/92	Aree ZPS	L'area di gestione rifiuti (esistente e prevista) non interessa tali elementi.	Nessuna interferenza.
Legge quadro sulle aree protette n. 394/91 e s.m.i.	Parchi nazionali e regionali	L'area di gestione rifiuti (esistente e prevista) non interessa aree protette.	Nessuna interferenza. Si segnala che a sud dell'area di progetto (circa 150 metri dall'area di ampliamento dell'attività di gestione rifiuti) è

Fonte	Elemento	Interferenza con l'insediamento Val Parma Rottami S.r.l.	Commento
			localizzato il Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano.
D.P.R. 8-9-1997 n. 357 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche	Aree SIC/ZPS	L'area di gestione rifiuti (esistente e prevista) non interessa tali elementi.	Nessuna interferenza.
D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448 Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar	Zone umide	L'area di gestione rifiuti (esistente e prevista) non interessa tali zone.	Nessuna interferenza.
L.R. 6/2005 e s.m.i., (Aree Protette e Parchi Regionali)	Parchi nazionali e regionali Aree Rete Natura 2000	L'area di gestione rifiuti (esistente e prevista) non interessa aree protette o siti della Rete Natura 2000.	Nessuna interferenza. Si segnala che a sud dell'area in esame (circa 150 metri dall'area di ampliamento dell'attività di gestione rifiuti) è localizzato il Sito IT4020003 - ZSC-ZPS - Torrente Stirone.
Fasce di rispetto infrastrutture (strade, autostrade, ferrovie, elettrodotti, gasdotti, oleodotti, cimiteri, beni militari, aeroporti ecc..)	strade, autostrade, ferrovie, elettrodotti, gasdotti, oleodotti, cimiteri, beni militari, aeroporti ecc..	L'area di gestione rifiuti (esistente e prevista) non interessa tali fasce di rispetto (cfr. PSC).	Nessuna interferenza.
Piano Regionale di Tutela delle Acque	Art. 45 – Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura	L'area di gestione rifiuti (esistente e prevista) ricade all'interno delle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei.	Nelle zone di protezione delle acque sotterranee, settore B, il PTA non specifica particolari limitazioni per le attività in oggetto. Sono, comunque, presenti e attivi adeguati presidi per la protezione del sistema delle acque sotterranee e superficiali.
Piani stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) nazionali, interregionali e regionali Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)	Rischio idraulico, alluvionale e idrogeologico	L'area di gestione rifiuti (esistente e prevista) ricade all'interno del Distretto idrografico del Fiume Po, ma non risulta interessata da fasce di tutela fluviale A o B del PAI. L'area di gestione rifiuti (esistente e prevista) non è inclusa nelle aree alluvionali del PGRA.	L'area è individuata come territorio urbano consolidato e non è sottratto terreno agricolo o vergine al territorio. Sono presenti e attivi adeguati presidi per la gestione delle acque meteoriche.

3.3 PIANO PROVINCIALE GESTIONE RIFIUTI (PPGR)

Il PPGR (approvato con delibera di Consiglio Provinciale n.32 del 22/03/2005) è lo strumento di pianificazione e di gestione in materia di rifiuti su scala provinciale, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge nazionale di recepimento delle direttive europee, fatto salvo quanto espresso nel precedente capitolo in relazione al PRRB. Le finalità del Piano, descritte nell'articolo 1, sono incentrate alla *razionalizzazione del sistema provinciale di gestione dei rifiuti urbani e speciali e persegue criteri di efficienza, efficacia ed economicità assicurando, nell'ambito territoriale ottimale, una gestione unitaria ed integrata dei rifiuti urbani*. Le finalità di razionalizzazione del ciclo dei rifiuti attraverso la corretta "gerarchia" dei metodi di gestione, individuata dalla legislazione europea, nazionale e regionale (riduzione - recupero di materia - recupero di energia - smaltimento) sono perseguite dal PPGR tenendo *preminente conto delle esigenze di tutela ambientale del territorio, in un'ottica di massima precauzione e di forme di sviluppo e consumi sostenibili anche mediante un processo condiviso attuato attraverso le più ampie forme di consultazione*.

A tal proposito, si evidenzia che l'intervento in esame prevede il potenziamento dell'attività di recupero rifiuti metallici, classificati come *rifiuti speciali* ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i.

Il PPGR promuove le attività di recupero dei rifiuti speciali; in particolare, specifica che *nella gestione dei rifiuti speciali dovranno essere privilegiate le azioni volte alla riduzione della produzione dei rifiuti stessi nonché all'introduzione di tecnologie di recupero* (art.15 comma 1) e *fatto salvo il rispetto dei criteri localizzativi deve essere favorita la realizzazione di impianti che consentano di sopperire alle necessità di stoccaggio, di trattamento e di recupero dei rifiuti speciali prodotti nelle aree più prossime alla localizzazione prescelta* (art.16, comma 1).

Per quanto riguarda la localizzazione degli impianti di recupero rifiuti, nonostante per questo aspetto il PPGR sia superato dall'entrata in vigore del PRRB, il PPGR specifica che *nessun progetto di ampliamento o di nuovo impianto di discarica, di trattamento anche ai fini del recupero, di smaltimento e di stoccaggio dei rifiuti speciali può essere approvato nelle aree classificate non idonee in base al PTCP* (art.17, comma 1). A tal proposito, si evidenzia che la localizzazione dell'attività in esame, di recupero rifiuti, non è in contrasto con quanto previsto dal PTCP vigente.

Inoltre, in merito alla procedura di Screening viene definito che *per gli impianti esistenti, in sede di rinnovo autorizzativo o modifica delle modalità gestionali, potranno essere definite, anche sulla base dei riscontri derivanti dall'esercizio pregresso, modalità operative tali da consentire la minimizzazione degli impatti derivanti dalla loro presenza* (art.17, comma 7). A tal proposito, si rimanda interamente alla sezione di Valutazione degli effetti potenziali e condizioni ambientali presente all'interno del presente Studio Preliminare Ambientale.

Considerando anche che l'area di ampliamento dell'attività di gestione rifiuti interesserà un'area urbanisticamente già individuata a destinazione produttiva, dotata dei necessari presidi ambientali per lo svolgimento delle attività proposte (con particolare riferimento alla presenza di pavimentazione impermeabile, sistema di raccolta delle acque meteoriche e recinzioni) e attualmente utilizzata dalla ditta stessa per parcheggio rimessaggio mezzi commercializzati, si ritiene che non sussistano elementi di contrasto con quanto indicato dal Piano; anzi la proposta in esame, aumentando la capacità di recupero dell'impianto esistente, garantisce il perseguimento delle generali finalità del Piano stesso.

3.4 PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2030)

Il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR) 2030, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n.152 del 30/01/2024 ed entrato in vigore con la data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 6 febbraio 2024, è lo strumento mediante il quale la Regione Emilia-Romagna individua le misure da attuare per garantire il rispetto dei valori limite degli inquinanti atmosferici e perseguire i valori obiettivo definiti dall'Unione Europea.

Il Piano dà attuazione agli articoli 9, 10 e 13 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, prevedendo, relativamente agli inquinanti indicati, le misure strutturali ed emergenziali necessarie per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici nel più breve tempo possibile, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del loro rispetto al fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla Direttiva comunitaria 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (art.1 comma 1). In particolare, lo scenario di qualità dell'aria al 2030 del presente Piano tiene conto del contributo di riduzione emissiva delle misure previste dallo scenario di attuazione della legislazione nazionale ed europea al 2030 (Current Legislation CLE 2030) (art.1 comma 3).

Lo scenario emissivo di riferimento da cui hanno preso avvio le valutazioni è costituito dall'inventario regionale INEMAR aggiornato all'anno 2017, per tutte le regioni all'interno del bacino padano aderenti al progetto PREPAIR. Gli inquinanti considerati sono: NO_x, COV, NH₃, PM₁₀, PM_{2.5}, SO₂. Gli scenari tendenziali a legislazione corrente (Current Legislation - CLE), sviluppati secondo la metodologia GAINS, sono stati forniti da ENEA relativamente agli anni 2010 e 2030 e sono stati interpolati al fine di disporre di dati relativi alle annualità utili per la predisposizione del presente piano.




Figura 3.4.1 – Confronto degli scenari emissivi per l'Emilia-Romagna (fonte: PAIR, Relazione generale - paragrafo 10.1).

Lo scenario "teorico" di piano si prefigge l'obiettivo del raggiungimento dei valori limite indicati dal D.Lgs. n.155/2010 sull'intero territorio regionale entro l'anno 2030. Lo scenario teorico è stato messo a punto attraverso il software RIAT+, che ha individuato un set di politiche che permettano di minimizzare le concentrazioni di PM10 sul dominio regionale (ed i costi di implementazione delle politiche) e stabilire conseguentemente su quali settori il piano deve agire per ottenere le riduzioni emissive necessarie.

In Figura 3.4.2 sono indicate le emissioni dei principali inquinanti in atmosfera dello scenario base al 2017, degli scenari tendenziali CLE 2025 e CLE 2030 e dello scenario teorico di piano così come individuate dal software RIAT+.




Figura 3.4.2 - Scenario di riferimento INEMAR 2017, scenari tendenziali CLE 2025 e CLE 2030 e scenario teorico al 2030. Le riduzioni emissive del PAIR (barre rosse) si riferiscono allo scenario CLE 2030.

Gli obiettivi di qualità dell'aria di cui al comma 1 sono perseguiti dalla Regione attraverso la riduzione al 2030, rispetto ai valori emissivi dello scenario base, delle emissioni degli inquinanti di seguito elencata:

- a) 13% delle emissioni di PM₁₀, corrispondente a 1.440 tonnellate/anno;
- b) 13% delle emissioni di PM_{2.5}, corrispondente a 1.298 tonnellate/anno;
- c) 12% delle emissioni di ossidi di azoto (NO_x), corrispondente a 8.258 tonnellate/anno;
- d) 29% delle emissioni di ammoniaca (NH₃), corrispondente a 13.538 tonnellate/anno;
- e) 6% delle emissioni di composti organici volatili (COV), corrispondente a 5.005 tonnellate/anno;
- f) 13% delle emissioni di biossido di zolfo (SO₂), corrispondente a 1.454 tonnellate/anno.

Ai sensi dell'art.4 "Zonizzazione e aree di superamento", l'area in esame ricade nella zonizzazione Pianura ovest e pertanto in area di superamento e a rischio di superamento dei valori limite di PM₁₀ e di NO₂ (Figura 3.4.3).




Figura 3.4.3 - Zonizzazione regionale ai sensi del D.Lgs. n.155/2010; con cerchio rosso è indicato il comune di Fidenza.

In tema di provvedimenti abilitativi in materia ambientale, il PAIR prescrive che *le autorizzazioni ambientali, fra cui l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), l'autorizzazione unica ambientale (AUA), l'autorizzazione alle emissioni nonché gli ulteriori provvedimenti abilitativi in materia ambientale, anche in regime di comunicazione, non possono contenere previsioni contrastanti con le previsioni del Piano* (art. 10 comma 1). *Le previsioni contenute al capitolo 11, paragrafo 11.4.3.6 della Relazione generale di Piano in merito alle attività che emettono polveri diffuse costituiscono, se pertinenti, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del D. Lgs. n. 155/2010, prescrizioni nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e nelle autorizzazioni di cui al comma 1. Ai fini di cui al presente comma possono essere valutate anche le misure di contenimento delle polveri diffuse proposte nel progetto presentato* (art. 10 comma 2).

Si specifica inoltre che ai sensi dell'art.27 delle norme di Piano, il proponente di progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale ricadenti nella zona di Pianura Ovest *“ha l'obbligo di presentare una relazione relativa alle conseguenze in termini di emissioni per gli inquinanti PM₁₀, NO_x, SO₂, COV, NH₃ del progetto presentato”*.

Per la quantificazione delle possibili emissioni in atmosfera generate dall'attività in esame si rimanda alla trattazione condotta nel documento “Valutazione degli effetti e condizioni ambientali”, specificando comunque che le emissioni generate sono principalmente derivanti dai motori dei mezzi e macchinari impiegati e dal traffico indotto. Per quanto riguarda la gestione di rifiuti che possano determinare la produzione di polveri (limitata comunque a poche tipologie

Ditta Val Parma Rottami S.r.l. – Comune di Fidenza

Domanda di rinnovo e modifica di autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di un impianto di smaltimento o recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06

Verifica di Assoggettabilità a VIA – Screening – Inquadramento Programmatico

di rifiuti tra quelle gestite), si evidenzia che all'interno dell'insediamento saranno minimizzate le attività di movimentazione dei materiali polverulenti, limitandole alle sole attività di carico/scarico dai mezzi di trasporto; generalmente i materiali polverulenti saranno gestiti in messa in riserva all'interno di cassoni che, nei periodi di inattività, saranno mantenuti chiusi (con coperture o teli); qualora, invece, i materiali siano messi in riserva in cumuli a terra, si provvederà a posizionarli in baie con pareti su tre lati in modo da minimizzare l'effetto di eventuali fenomeni ventosi.

3.5 ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE (ZAC)

La classificazione acustica del territorio comunale è un atto di pianificazione che i Comuni attuano in base alla Legge n.447/1995 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico” seguendo le modalità indicate dalla normativa regionale in materia. La classificazione acustica rappresenta uno strumento che permette di regolamentare l’uso e le trasformazioni del territorio, tenendo conto delle condizioni di clima acustico che devono essere garantite a determinate aree e, viceversa, dell’impatto acustico che gli insediamenti, in particolare quelli a destinazione produttiva, e le infrastrutture possono generare. La zonizzazione che ne deriva suddivide il territorio comunale in zone acusticamente omogenee (ai sensi del art.1 del DPCM 14/11/1997), tenendo conto delle destinazioni d’uso in essere e delle previsioni urbanistiche; in base alle aree a maggiore o minore livello di rumorosità consentita, dovranno essere collocate sul territorio in modo equilibrato sia le attività rumorose sia quelle che invece richiedono la quiete.

Le sei classi omogenee stabilite da citato decreto, con riferimento alle indicazioni normative regionali, sono riportate nella Tabella 3.5.1.

Tabella 3.5.1 - Classi di destinazione d’uso del territorio comunale.

Classe	Denominazione	Descrizione
Classe I	Aree particolarmente protette	Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, aree di interesse naturalistico ecc.
Classe II	Aree prevalentemente residenziale	Si tratta d’aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
Classe III	Aree di tipo misto	Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.
Classe IV	Aree d’intensa attività umana	Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie.
Classe V	Aree prevalentemente industriali	Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità d’abitazioni
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive d’insediamenti abitativi; in particolare, secondo quanto prescritto dai criteri della Giunta Regionale, rientrano in questa classe le zone produttive con forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale - artigianale, ed in tale contesto vanno ricompresi anche gli edifici pertinenti all’attività produttiva.

In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per il periodo diurno (ore 6:00 – 22:00) e notturno (ore 22:00 – 6:00) (Tabella 3.5.2).

Tabella 3.5.2 - Valori limite di immissioni e di emissioni per le diverse classi.

Classe	Classi di destinazione d'uso del territorio	Valori limite di emissione (dBA)		Valori limite di immissione (dBA)		Valori limite di qualità (dBA)	
		diurno	notturno	diurno	notturno	diurno	notturno
I	Aree particolarmente protette	45	35	50	40	47	37
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40	55	45	52	42
III	Aree di tipo misto	55	45	60	50	57	47
IV	Aree di intensa attività umana	60	50	65	55	62	52
V	Aree prevalentemente industriali	65	55	70	60	67	57
VI	Aree esclusivamente industriali	65	55	70	70	70	70

La Zonizzazione Acustica del Comune di Fidenza, approvata con Delibera di C.C. n. 91/2017 (e successivamente aggiornata nel 2021 con Delibera di C.C. n.29 del 30/09/2021 e nel 2025 con Delibera di G.C. n.171 del 07/08/2025), individua l'area dell'insediamento della ditta Val Parma Rottami S.r.l. interamente all'interno della Classe acustica V "Aree prevalentemente industriali" (Figura 3.5.1), includendo sia la porzione attualmente destinata all'attività di gestione rifiuti sia la porzione destinata al suo ampliamento.

Le aree limitrofe ad ovest, a nord-ovest e a sud oltre la viabilità locale sono anch'esse zonizzate in classe acustica V, mentre le aree a nord in classe acustica IV.

La compatibilità delle attività di gestione rifiuti con il contesto nel quale l'insediamento si colloca è approfondita nel documento Studio preliminare di impatto acustico, che conclude specificando che "lo stato di progetto esaminato risulta compatibile sotto il profilo acustico con il contesto territoriale considerato e conforme ai limiti normativi vigenti nel periodo diurno di riferimento, sia con riguardo ai valori assoluti di immissione, sia con riferimento al criterio differenziale presso il ricettore abitativo analizzato".



STATO DI FATTO	STATO DI PROGETTO	
		CLASSE I - Area particolarmente protetta
		CLASSE II - Area prevalentemente residenziale
		CLASSE III - Area di tipo misto
		CLASSE IV - Area di intensa attività umana
		CLASSE V - Aree prevalentemente industriali
		CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali

Figura 3.5.1 - Stralcio della zonizzazione acustica del Comune di Fidenza (tavola 06), in rosso l'area interessata dall'insediamento della ditta Val Parma Rottami S.r.l., mentre in blu è indicata l'area di ampliamento dell'attività di gestione rifiuti. (fuori scala).

4. VINCOLI DI TUTELA NATURALISTICA

4.1 PARCO REGIONALE DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO

L'area dell'insediamento della ditta Val Parma Rottami S.r.l. è situata non distante dal Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano (la porzione di ampliamento dell'attività di gestione rifiuti dista circa 150 m dall'area protetta - Figura 4.1.1) istituito con Legge Regionale 23 dicembre 2011, n.24 (titolo II) pubblicata sul Bollettino Ufficiale n.194 del 27 dicembre 2011. Tale legge ha unificato il precedente Parco fluviale dello Stirone e la Riserva geologica del Piacenziano ed è attualmente in gestione all'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Occidentale. In attesa della approvazione del Piano territoriale del parco, le finalità sono quelle individuate dalla L.R. 24/2011 all'art.22:

- a) la tutela degli habitat, della flora e della fauna, il ripristino degli ecosistemi alterati da interventi antropici, la conservazione dei paesaggi naturali e seminaturali, al fine di garantire la salvaguardia della biodiversità e dei suoi valori ecologici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi, estetici, economico e sociali;
- b) la valorizzazione delle emergenze geo-paleontologiche del Parco, che sono alla base della peculiarità dell'area protetta a livello regionale e che costituiscono fonte di interesse scientifico a livello internazionale;
- c) la promozione, la conoscenza e la fruizione responsabile dei beni naturali, ambientali e paesaggistici, nell'ottica di sviluppare presso le comunità locali un comune senso di appartenenza e una consapevolezza in grado di determinare scelte condivise di gestione sostenibile delle emergenze territoriali;
- d) il recupero delle identità storico-culturali locali e delle buone pratiche di gestione territoriale secondo la tradizione, che hanno fino ad oggi consentito di ottenere prodotti tipici di qualità, in un quadro sinergico di potenziamento delle politiche di conservazione ambientale e di fattiva collaborazione tesa ad incrementare lo sviluppo delle attività socio-economiche compatibili.

Le aree interne al Parco più vicine all'area in esame sono individuate come "Zona contigua" e costituite principalmente da porzioni di territorio a prevalente uso agricolo; l'art.25 della L.R. 24/2011 che norma tale zona rimanda alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali (art.25 comma 6: *nelle more dell'approvazione del Piano territoriale del Parco, che definirà limiti e condizioni alle trasformazioni urbane, nelle zone D e in area contigua valgono le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali*). Si evidenzia, comunque, che l'insediamento della ditta Val Parma Rottami S.r.l. (sia con riferimento all'area attualmente impiegata per l'attività di gestione rifiuti, sia con riferimento all'area di ampliamento di tale attività) è completamente esterno all'area protetta e che tra l'area in esame e le aree interne al Parco sono presenti ulteriori edifici e insediamenti produttivi.




Figura 4.1.1 - Stralcio della Carta della zonizzazione del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano, in rosso l'area interessata dall'insediamento della ditta Val Parma Rottami S.r.l. (fuori scala).

4.2 RETE NATURA 2000

L'insediamento della ditta Val Parma Rottami S.r.l. è situato non distante dal Sito IT4020003 - ZSC-ZPS - Torrente Stirone (la porzione di ampliamento dell'attività di gestione rifiuti dista circa 150 m dal sito - Figura 4.2.1), i cui enti gestori sono l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia occidentale e la Regione Emilia-Romagna.

Per la descrizione delle caratteristiche del sito ZSC-ZPS "Torrente Stirone" si riportano i riferimenti ufficiali:

- il sito web istituzionale della Regione Emilia-Romagna (<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/siti/it4020003>) dal quale è stato estratto il Formulário standard aggiornato al 12-2022;
- il Piano di Gestione e le Misure Specifiche di Conservazione della ZSC-ZPS approvati dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n.1227 del 24/06/2024.

Nel caso in oggetto:

- essendo l'area oggetto della presente valutazione esterna al sito Rete Natura 2000 e ricompresa all'interno di un comparto industriale/produttivo esistente nel quale sono già svolte attività di gestione rifiuti (e altre attività produttive);
- essendo l'area di ampliamento dell'attività di gestione rifiuti un'area già urbanizzata, impermeabilizzata, dotata di adeguati presidi ambientali per svolgere le attività previste e adiacente all'area in cui sono già svolte attività di recupero rifiuti;
- non essendo necessari particolari interventi edilizi;

non si ritiene necessario attivare la procedura di VINCA in quanto non sono attese incidenze negative a carico degli habitat e delle specie protette in essi presenti.




Figura 4.2.1 - Stralcio della Carta di dettaglio del Sito ZSC-ZPS "Torrente Stirone", in rosso l'area interessata dall'insediamento della ditta Val Parma Rottami S.r.l. (fuori scala).

5. VINCOLI DI TUTELA SUI BENI STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICI

Secondo la definizione del D.Lgs. n.42/2004 ss.mm.ii. “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” all’articolo 2, comma 2, sono individuati come beni culturali *“le cose immobili e mobili che, [...], presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà”*.

Al comma 3, il medesimo articolo definisce come beni paesaggistici *“gli immobili e le aree [...] costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge”*.

Come indicato nello strumento urbanistico comunale e in seguito alla consultazione del WebGIS della Regione Emilia-Romagna (<https://www.patrimonioculturale-er.it/webgis/>), l’area occupata dall’insediamento della ditta Val Parma Rottami S.r.l. (con riferimento sia all’area attualmente impiegata per l’attività di gestione rifiuti, sia all’area di ampliamento di tale attività) non risulta interessata da elementi sottoposti a vincolo paesaggistico o da elementi individuati come beni culturali ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i.

L’area interessata dall’insediamento della ditta Val Parma Rottami S.r.l. non risulta nemmeno sottoposta a vincolo archeologico.